



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot. 9727/ PROD.COMM.**

**Rif. prot. 4316 dd. 4 marzo 2006**

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005 – Generi a basso impatto.

**Trieste, 16 marzo 2006**

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota citata a margine del Comune in indirizzo, con la quale sono state formulate specifiche problematiche interpretative relativamente all'oggetto, per evidenziare quanto segue.

Si premette innanzi tutto che, alla luce delle disposizioni attualmente in vigore, i generi non alimentari a basso impatto (si ribadisce: deve trattarsi di generi "non alimentari") non costituiscono un terzo *genus* accanto ai settori alimentare e non alimentare, ma hanno una rilevanza esclusivamente urbanistico – edilizia: comma 5 dell'articolo 16 e comma 6 dell'articolo 18; l'identificazione di tali beni va fatta caso per caso, non potendo la Direzione scrivente esprimersi in merito ad un'elencazione tra l'altro parziale.

Ad ogni modo, le disposizioni di favore citate (art. 16, comma 5, e art. 18, comma 6) presuppongono un adeguamento da parte degli strumenti urbanistici comunali, in quanto non operano automaticamente: da una semplice <<lettura letterale >> delle norme in argomento si evince infatti che i generi non alimentari a basso impatto <<possono essere allocati>> ed i relativi standard dei parcheggi <<possono essere ridotti>>.

Poiché tali generi <<richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita>> (articolo 2, comma 1, lettera e), sebbene la legge non lo disponga espressamente, *de facto* non potranno configurarsi esercizi di vendita con superfici piccole, in ogni caso l'ampiezza andrà valutata in relazione alla singola realtà.

Non sussiste alcun dubbio in merito all'inserimento delle cosiddette <<agrarie>> nella categoria dei generi non alimentari a basso impatto, considerato che in questi esercizi si vendono <<prodotti simili ai materiali dell'agricoltura e della zootecnia>>; si ribadisce però che il riconoscimento è limitato ai prodotti non alimentari, (esplicita definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), mentre, per quanto concerne i prodotti alimentari venduti sempre nelle agrarie, non si rinviene una disciplina differenziata rispetto agli altri esercizi.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -